A cura di Paola Sabatino

Il Quadro DI nel Modello Redditi 2018

Categoria: **Dichiarazione**
Sottocategoria: **Modello Redditi 2018**

Tavola sinottica

Sintesi

In precedenza, l'articolo 2, commi 8 e 8-bis, del D.P.R. n.322/98, prevedevano rispettivamente, la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa a sfavore, entro il termine di decadenza dell'accertamento, ovvero, una dichiarazione integrativa a favore, entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Per effetto delle modifiche all'articolo 2, comma 8-bis del D.P.R. n.322/98, introdotte dal D.L. n.193/2016, a partire dal 2017 nel Modello Redditi, è presente il nuovo quadro **DI**.

Novità

Per effetto delle modifiche all'articolo 2, comma 8-bis del D.P.R. n.322/98, introdotte dal D.L. n.193/2016, a partire dal 2017 nel Modello Redditi, è presente il nuovo quadro **DI**, riservato ai soggetti che hanno presentato, nel periodo di imposta precedente, dichiarazioni integrative a favore oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo a quello di riferimento delle dichiarazioni integrative, al fine di indicare il maggior credito emergente da dette dichiarazioni.

Riferimenti Normativi

- D.P.R. n.322/98;
- D.L. n.193/2016.

Premessa

Per effetto delle modifiche all'articolo 2, comma 8-bis del D.P.R. n.322/98, introdotte dal D.L. n.193/2016, a partire dal 2017 nel Modello Redditi, è presente il nuovo quadro **DI**, riservato ai soggetti che hanno presentato, nel periodo di imposta precedente, dichiarazioni integrative a favore oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo a quello di riferimento delle dichiarazioni integrative, al fine di indicare il maggior credito emergente da dette dichiarazioni.

Nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

in|f EDIZIONI
In collaborazione con GSOFTWARE L'evoluzione semplice
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Tel. 0968.425805 - E-mail: info@fiscal-focus.it - www.fiscal-focus.it -

Si precisa che, in precedenza, l'articolo 2, commi 8 e 8-bis, del D.P.R. n.322/98, prevedevano rispettivamente, la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa a sfavore, entro il termine di decadenza dell'accertamento, ovvero, una dichiarazione integrativa a favore, entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

Con riferimento, al Modello Redditi Persone Fisiche 2018, nel quadro DI, rispetto all'anno scorso, è stata modificata la gestione del credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza. Da quest'anno, pertanto, tale importo non deve essere ricompreso nel credito da indicare in colonna 4 e va sommato all'ammontare dell'eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione da indicare nell'apposito rigo/campo del quadro/sezione dove la relativa imposta è liquidata.

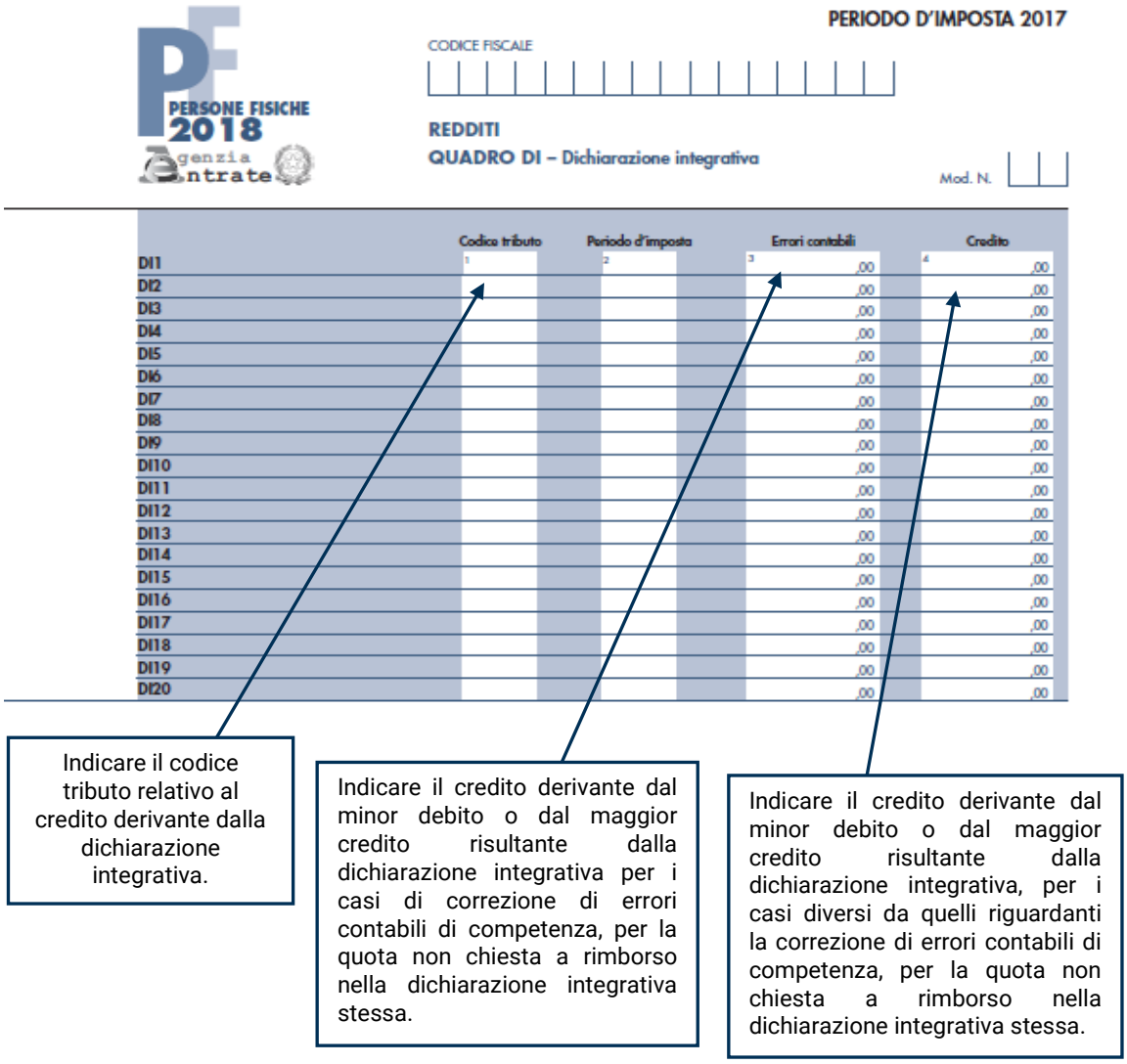

In collaborazione con GSOFTWARE L'evoluzione semplice
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Tel. 0968.425805 - E-mail: info@fiscal-focus.it - www.fiscal-focus.it -

Nota bene

Nel caso in cui, nel corso del 2017, siano state presentate più dichiarazioni integrative relative a differenti periodi d'imposta, occorre compilare un distinto rigo del quadro DI per ciascun codice tributo e relativo periodo d'imposta. Qualora non sia sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

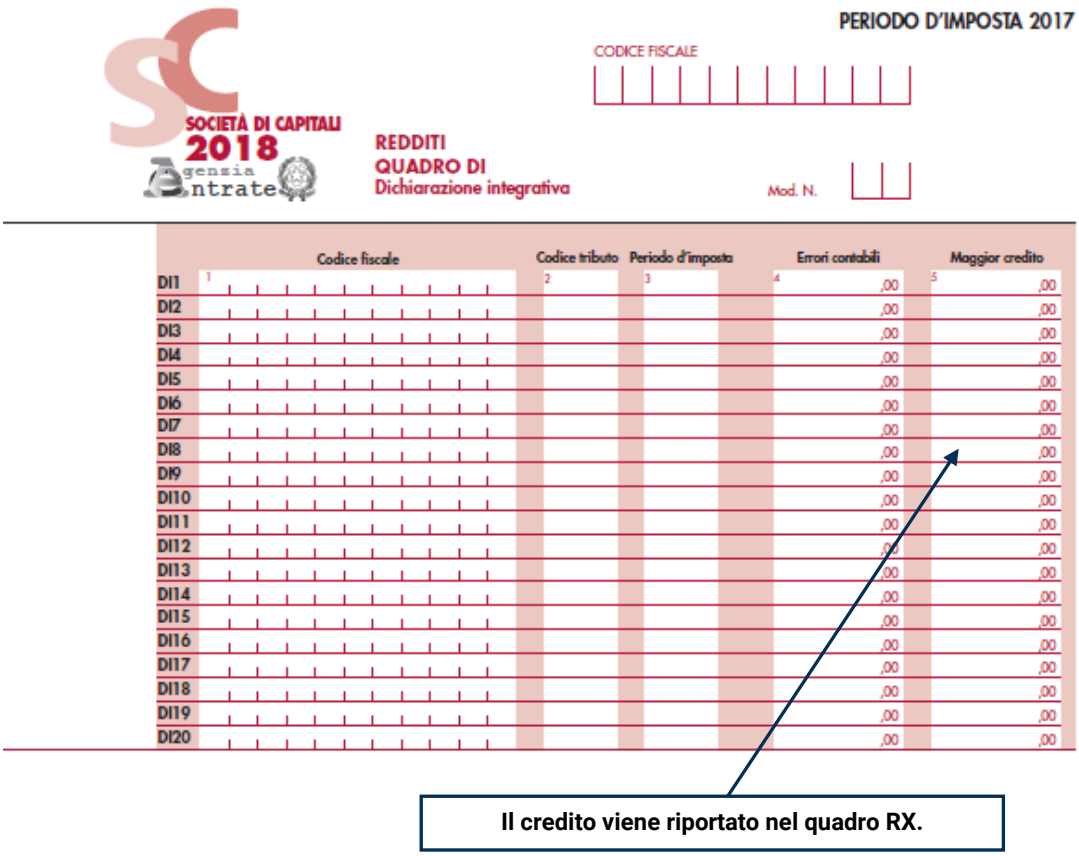

Si precisa che, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa, dovrà essere indicato nella colonna 4. Tale importo non deve essere ricompreso nel credito da indicare in colonna 5 e va sommato all'ammontare della eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione da indicare nell'apposito rigo/campo del quadro/sezione dove la relativa imposta è liquidata (ad esempio, in caso di eccedenza IRES, nel rigo RN19 del quadro RN oppure, in caso di Trust trasparente, nel rigo PN11 del quadro PN). Il credito indicato nella presente colonna può essere utilizzato dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa ed entro la fine del periodo d'imposta oggetto della dichiarazione per compensare importi a debito.

Nota bene

Nelle istruzioni del modello redditi SC 2018, viene precisato che, nel caso in cui il credito indicato nella colonna 5 riguardi un'imposta per la quale non sussiste il corrispondente rigo nella sezione I del quadro RX oppure per il quale nel rigo corrispondente non sia presente la colonna 2, detto credito va riportato nella sezione II del quadro RX.

in|f EDIZIONI
In collaborazione con GSOFTWARE L'evoluzione semplice
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Tel. 0968.425805 - E-mail: info@fiscal-focus.it - www.fiscal-focus.it -

Nel caso in cui, nel corso del 2017, siano state presentate più dichiarazioni integrative relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo del presente quadro per ciascun codice tributo e relativo periodo d'imposta.

Qualora, invece, non sia sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

Osserva

Con riferimento al Modello Redditi SP 2018, nel quadro DI, è stata modificata la gestione del credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza (colonna 4). Da quest'anno, tale importo non deve essere ricompreso nel credito da indicare in colonna 5 e va sommato all'ammontare dell'eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione da indicare nell'apposito rigo/campo del quadro/sezione dove la relativa imposta è liquidata.

SP SOCIETÀ DI PERSONE 2018 — Agenzia Entrate

REDDITI
QUADRO DI
Dichiarazione integrativa

PERIODO D'IMPOSTA 2017

CODICE FISCALE

Mod. N.

	Codice fiscale	Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Maggior credito
	1	2	3	4	5
DI1				,00	,00
DI2				,00	,00
DI3				,00	,00
DI4				,00	,00
DI5				,00	,00
DI6				,00	,00
DI7				,00	,00
DI8				,00	,00
DI9				,00	,00
DI10				,00	,00
DI11				,00	,00
DI12				,00	,00
DI13				,00	,00
DI14				,00	,00
DI15				,00	,00
DI16				,00	,00
DI17				,00	,00
DI18				,00	,00
DI19				,00	,00
DI20				,00	,00

Indicare in caso di operazioni straordinarie, il codice fiscale del soggetto cui si riferisce la dichiarazione integrativa se diverso dal dichiarante.

Indicare il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa.

Indicare il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa, per i casi diversi da quelli riguardanti la correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa.

in|f EDIZIONI
In collaborazione con GSOFTWARE L'evoluzione semplice
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Tel. 0968.425805 - E-mail: info@fiscal-focus.it - www.fiscal-focus.it -

Nelle istruzioni del Modello Redditi SP 2018, viene precisato che, l'importo indicato nella colonna 4, del quadro DI, non deve essere ricompreso nel credito da indicare in colonna 5 e va sommato all'ammontare della eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione da indicare nell'apposito rigo/campo del quadro/sezione dove la relativa imposta è liquidata (ad esempio, in caso di eccedenza di tassa etica, nella colonna 3 del rigo RQ49 del quadro RQ). Il credito indicato nella citata colonna può essere utilizzato dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa ed entro la fine del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione per compensare importi a debito.

Caso

Nel caso in cui il contribuente, a seguito della presentazione della dichiarazione dei Redditi, si accorge di non aver dedotto un costo inerente e deducibile, e successivamente presenta la dichiarazione integrativa a favore, è soggetto al pagamento di sanzioni?

La nuova disciplina delle sanzioni tributarie introdotta con il D.Lgs. n. 158/2015 è stata oggetto di analisi da parte dell'Amministrazione finanziaria attraverso la circolare n. 42/E/2016, senza però affrontare il caso di rettifica a favore del contribuente.

Nei chiarimenti forniti dall'Agenzia del corso del video forum tenutosi a gennaio è stato precisato che, risulta integrata la violazione relativa al contenuto della dichiarazione, che l'articolo 8 D.Lgs. 471/1997 punisce con la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 2 mila, nei soli casi in cui ricorra una delle seguenti fattispecie:

- la dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;
- in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante;
- in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per la determinazione del tributo;
- in essa non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli.

Appare evidente, quindi, come anche affermato dalla stessa Agenzia delle Entrate che, l'indicazione di un minor costo a favore del contribuente non ha causato danno per l'erario, quindi la successiva correzione, operata riducendo l'imponibile, non prevede l'applicazione di alcuna sanzione.

in|f EDIZIONI
In collaborazione con G3SOFTWARE L'evoluzione semplice
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Tel. 0968.425805 - E-mail: info@fiscal-focus.it - www.fiscal-focus.it -